



31952

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, in persona del Cons. Maurizio Massa,

nella pubblica udienza del giorno **12 marzo 2024**, ha pronunciato,

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 31952** del registro di Segreteria, proposto da **M. S., OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Perruolo, elettivamente domiciliato "digitalmente" presso l'indirizzo pec del predetto difensore, quale risultante dal "Reginde", carmineperruolo@pec.it,

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, sezione rifornimenti e
mantenimento di Treviso ("SERIMANT"),

RESISTENTE

per dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei benefici di cui all'art. 25 DPR 1092/73 relativamente al periodo di lavoro svolto **dall'11.12.1989 al 02.03.1998** (con



31952

esclusione dei periodi di ferie e dei periodi di assenza per altri motivi), o per quel diverso periodo di tempo accertato in corso di causa, con ogni conseguente pronuncia di legge. Per condannare parte convenuta al pagamento di spese ed onorari di giudizio determinati ai sensi della normativa vigente, **da distrarsi al procuratore antistatario.**

VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114; l'art. 9, comma 3, della legge 21.7.2000, n. 205.

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il **20 ottobre 2023** e notificato alla controparte, il ricorrente ha chiesto quanto precisato in epigrafe.

In data **12 dicembre 2023**, il **Ministero della Difesa**, ha trasmesso a questa Sezione la documentazione per il riconoscimento periodi ai fini pensionistici dei benefici di cui all'art. 25 DPR 1092/73 relativamente al periodo di lavoro svolto **dall'11.12.1989 al 02.03.1998.**

Nell'udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In questo giudizio, il ricorrente deduce che ha prestato servizio in attività considerate "lavori insalubri", indicate nell'allegato 1 al D. Lgt. n. 1100/1919 richiamato dall'art. 25 del dpr n. 1092/1973, per ottenere il riconoscimento (aumento di $\frac{1}{4}$ del servizio prestato) del



31952

beneficio pensionistico, con riferimento al periodo **dall'11.12.1989 al 02.03.1998.**

L'affermazione attorea è supportata dalla documentazione prodotta ed allegata al ricorso, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali dei colleghi di lavoro che nel periodo in oggetto hanno condiviso le mansioni professionali del ricorrente.

Sempre dagli atti depositati risulta che il ricorrente è stato assunto nel **1989** come operaio (Montatore di Impianti Oleodinamici – come da documentazione fornita dal Ministero della Difesa a questa Sezione in data **20.12.2023** e al ricorrente in seguito a istanza di accesso – indice e documenti – **doc. all. 4**), svolgendo sostanzialmente ogni giorno, le mansioni di cui all'art. 25 DPR 1092/73 (c.d. lavori insalubri), tra cui le attività di riparazione/smontaggio ed assemblaggio di complessivi e sottocomplessivi (ovverosia le parti di un sistema d'arma completo), pulitura di oggetti lavorati, mediante ruote a smeriglio (non provviste di aspiratori della polvere), utilizzo di solventi a base di piombo e benzolo, ecc.; tutte attività qualificate come "lavori insalubri" dal correlato decreto luogotenenziale n. 1100/1919.

Lo svolgimento di queste mansioni è stato confermato dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro (**doc. allegati 9 – 10 - 11**) con i quali ha lavorato nel periodo in contestazione per cui si ritiene raggiunta la piena prova dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto con il ricorso introduttivo di questo giudizio.



31952

Quindi sulla base dell'accertamento delle effettive mansioni lavorative svolte, comprovate dalla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente nonché da quella prodotta dal Ministero convenuto, deve essere riconosciuto al ricorrente il beneficio previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 1092/73, con i conseguenti effetti pensionistici postulati nel presente giudizio.

Pertanto, il ricorso va accolto con riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo del beneficio, previsto dall'art. 25 del DPR n. 1092/73, dell'aumento di $\frac{1}{4}$ del servizio prestato per i periodi di adibizione a lavorazioni insalubri, per il periodo che va **dall'11.12.1989 al 02.03.1998**.

Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Per le spese si applica l'art. 31, comma 1, del codice di giustizia contabile, per cui sulla base del criterio di soccombenza si dispone la condanna del **Ministero della Difesa** al rimborso delle spese di lite nella misura complessiva indicata nel dispositivo.

Ai sensi **dell'art. 168 del c.g.c.**, fissa il termine **di 15 giorni** per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la **Regione Veneto**, in composizione monocratica,

ACCOGLIE

il ricorso con riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo del beneficio, previsto



31952

dall'art. 25 del DPR n. 1092/73, dell'aumento di $\frac{1}{4}$ del servizio prestato per i periodi di adibizione a lavorazioni insalubri che va **dall'11.12.1989 al 02.03.1998.**

CONDANNA

Il Ministero della Difesa al pagamento delle spese legali quantificate in **€ 1.500,00**, oltre agli accessori di legge, con clausola di distrazione in favore del difensore costituito.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 15 giorni dalla data dell'udienza.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ex artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Venezia, **il 12 marzo 2024.**

IL GIUDICE

(Cons. Maurizio Massa)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria in data 20 marzo 2024

Il Funzionario preposto

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del GUP a sensi dell'art. 52

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se

esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Venezia 20/03/2024

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

F.to Nadia TONOLO